


Da "sicilia.controllo" <sicilia.controllo@corteconticert.it>
 "servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it" <servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it>,
 "protocollo@pec.comune.caltanissetta.it" <protocollo@pec.comune.caltanissetta.it>,
 "comune.catania@pec.it" <comune.catania@pec.it>, "segreteria.sindaco@pec.comune.enna.it"
 <segreteria.sindaco@pec.comune.enna.it>, "gabinettosindaco@pec.comune.messina.it"
 <gabinettosindaco@pec.comune.messina.it>, "gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it"
 <gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it>, "sindaco@pec.comune.ragusa.gov.it"
 <sindaco@pec.comune.ragusa.gov.it>, "sindaco@pec.comune.siracusa.it"
 <sindaco@pec.comune.siracusa.it>, "ufficio.presidenza@pec.comune.agrigento.it"
 <ufficio.presidenza@pec.comune.agrigento.it>, "presidenza@pec.comune.caltanissetta.it"
 <presidenza@pec.comune.caltanissetta.it>, "maurizio.bruno@pec.comune.enna.it"
 <maurizio.bruno@pec.comune.enna.it>, "presidenzaconsiglio@pec.comune.messina.it"
 <presidenzaconsiglio@pec.comune.messina.it>, "staffconsigliocomunale@cert.comune.palermo.it"
 <staffconsigliocomunale@cert.comune.palermo.it>, "atti.consiglio@pec.comune.ragusa.gov.it"
 <atti.consiglio@pec.comune.ragusa.gov.it>, "protocollo@pec.comune.siracusa.it"
 <protocollo@pec.comune.siracusa.it>, "amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it"
 <amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it>, "protocollo@pec.provincia.catania.it"
 <protocollo@pec.provincia.catania.it>, "protocollo@pec.provincia.enna.it"
 <protocollo@pec.provincia.enna.it>, "protocollo@pec.prov.me.it" <protocollo@pec.prov.me.it>,
 "commissario.straordinario@pec.provincia.ragusa.it" <commissario.straordinario@pec.provincia.ragusa.it>,
 "presidente@pec.provincia.siracusa.it" <presidente@pec.provincia.siracusa.it>,
 "dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it"
 <dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it>

Data giovedì 20 novembre 2014 - 14:01

Invio Deliberazione n. 201/2014/GEST - Adunanza 14 OTTOBRE 2014 (ore 12,00).

CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
 SERVIZIO DI SUPPORTO
 IL DIRIGENTE

- Al Commissario Straordinario del Comune di AGRIGENTO PEC: servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it
- Ai Sindaci di CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA
- Ai Consigli Comunali per il tramite dei Presidenti di AGRIGENTO,
 CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA



- Ai Commissari dei Liberi Consorzi Comunali di
 CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA, MESSINA, RAGUSA, SIRACUSA
- Al Dipartimento delle Autonomie Locali - Assessorato regionale delle
 autonomie locali e della funzione pubblica - PALERMO

Si trasmette copia della deliberazione adottata nell'Adunanza del giorno 14 ottobre 2014, ore 12,00, da inoltrare ai destinatari indicati in indirizzo.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

F.to IL DIRIGENTE Maria Di Francesco

Allegato(i)

Deliberazione 201-2014-GEST.pdf (1755 Kb)
 Lettera invio Deliberazione 201-2014-GEST.pdf (48 Kb)


*Segretario Generale
 Maria Di Francesco
 Maria Di Francesco
 Maria Di Francesco*

9

PROVINCIA REGIONALE
RAGUSA

20 NOV 2014

Prot. CC 34194



CORTE DEI CONTI


SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
IL DIRIGENTE

- Al Commissario Straordinario del Comune di
- Ai Sindaci dei Comuni di

AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
ENNA
MESSINA
PALERMO
RAGUSA
SIRACUSA

PEC: servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it
PEC: protocollo@pec.comune.caltanissetta.it
PEC: comune.catania@pec.it
PEC: segreteria.sindaco@pec.comune.enna.it
PEC: gabinettosindaco@pec.comune.messina.it
PEC: gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it
PEC: sindaco@pec.comune.ragusa.gov.it
PEC: sindaco@pec.comune.siracusa.it

CORTE DEI CONTI



0009522-20/11/2014-SC_SIC-R14-P

- Ai Consigli comunali per il tramite dei Presidenti di:

AGRIGENTO
CALTANISSETTA
CATANIA
ENNA
MESSINA
PALERMO
RAGUSA
SIRACUSA

PEC: ufficio.presidenza@pec.comune.agrigento.it
PEC: presidenza@pec.comune.caltanissetta.it
PEC: comune.catania@pec.it
PEC: maurizio.bruno@pec.comune.enna.it
PEC: presidenzaconsiglio@pec.comune.messina.it
PEC: staffconsigliocomunale@cert.comune.palermo.it
PEC: atti.consiglio@pec.comune.ragusa.gov.it
PEC: protocollo@pec.comune.siracusa.it

- Ai Sigg. Commissari dei Liberi Consorzi Comunali di

CALTANISSETTA
CATANIA
ENNA
MESSINA
RAGUSA
SIRACUSA

PEC: amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it
PEC: protocollo@pec.provincia.catania.it
PEC: protocollo@pec.provincia.enna.it
PEC: protocollo@pec.prov.me.it
PEC: commissario.straordinario@pec.provincia.ragusa.it
PEC: presidente@pec.provincia.siracusa.it

- Al Dipartimento delle Autonomie Locali -

- Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
- PALERMO

PEC: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: mancata adozione delle misure correttive a seguito della deliberazione n. 402/2013/GEST relativa all'Indagine sulle società partecipate dai comuni capoluoghi e dalle province della Regione siciliana.

- **Trasmissione deliberazione n. 201/2014/GEST.**

Si trasmette, copia della deliberazione n. 201/2014/GEST, adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 14 OTTOBRE 2014 (ore 12,00).

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari **esclusivamente** a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

P- Maria Di Francesco

Giorgio Romano

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
Nell'adunanza del 14 ottobre 2014 composta dai Magistrati:

Maurizio Graffeo	Presidente
Anna Luisa Carra	Consigliere
Licia Centro	Consigliere
Giovanni Di Pietro	Referendario relatore
Sergio Vaccarino	Referendario

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti adottato con deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successivamente modificato con deliberazione del 19 giugno 2008;
VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 105/2012/INPR con la quale è stato approvato il programma di controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione siciliana per l'anno 2012, nel quale è stata prevista l'indagine sugli organismi partecipati dai comuni capoluoghi e dalle province regionali;
VISTA la delibera di questa Sezione n. 402/2013/GEST con la quale si disponeva, a carico degli enti oggetto di indagine, in considerazione degli esiti della ricognizione effettuata, l'onere della trasmissione, entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione, delle misure correttive richieste;
VISTA la delibera di questa Sezione n. 46/2014/INPR con la quale è stata stabilita la programmazione delle attività di controllo sulla gestione per l'anno 2014 prevedendo la verifica delle misure correttive richieste con la deliberazione n. 402/2013/GEST;
VISTA la relazione del magistrato istruttore del 2 ottobre 2014 con la quale si riferiva in ordine alla mancata adozione delle misure correttive;
VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione n. 217/2014 del 6 ottobre 2014 con la quale sono stati convocati per l'adunanza del 14 ottobre 2014 i sindaci dei comuni capoluoghi, con




l'eccezione del sindaco del comune di Trapani, ed i commissari straordinari dei liberi consorzi comunali, con l'eccezione dei commissari dei consorzi di Agrigento, Palermo e Trapani;
UDITO il magistrato istruttore dott. Giovanni Di Pietro;
UDITI i rappresentanti degli enti presenti:
per la Regione il dott. Morale, dirigente generale dell'Assessorato delle Autonomie Locali;
per il comune di Agrigento il dott. Mantione, dirigente dei servizi finanziari;
per il comune di Caltanissetta il sindaco dott. Ruvolo ed il dott. Bernardo, ragioniere generale;
per il comune di Catania l'avv. Girlando, assessore al bilancio;
per il comune di Enna il sindaco dott. Garofalo e l'avv. Buarnè, segretario generale;
per il comune di Messina il dott. Signorino, assessore alle partecipate;
per il comune di Palermo il dott. Abbonato, assessore al bilancio;
per il comune di Ragusa il dott. Martorana, assessore al bilancio ed il dott. Lumiera, vice segretario generale;
per il comune di Siracusa il dott. Gianni, dirigente dei servizi finanziari;
per il libero consorzio comunale di Caltanissetta il dott. Moricca, segretario generale;
per il libero consorzio comunale di Catania il dott. Gangi, segretario generale;
per il libero consorzio comunale di Enna il dott. Gatto, dirigente del settore affari generali;
per il libero consorzio comunale di Messina l'avv. Calabrò, dirigente del settore finanziario, l'arch. Alibrandi, dirigente del settore partecipate e la dott. Caponetti, segretario generale;
per il libero consorzio comunale di Ragusa il dott. Maucieri, dirigente del settore partecipate;
per il libero consorzio comunale di Siracusa il dott. Castro, funzionario dell'ente;

PREMESSA

La delibera di questa Sezione n. 402/2013/GEST, a conclusione della programmata indagine sulle partecipazioni detenute dai comuni capoluoghi e dalle province regionali, ha accertato la presenza di una serie di criticità per le quali si è richiesta, agli enti oggetto dell'indagine, l'adozione, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della predetta deliberazione, di idonee misure correttive.

Successivamente alla scadenza del predetto termine il magistrato istruttore ha rilevato, con la relazione del 2 ottobre 2014, la mancata adozione delle misure correttive da parte degli enti oggetto di indagine per i quali ha richiesto, al Presidente della Sezione, la convocazione dell'adunanza al fine di potere verificare, in contraddittorio con gli enti interessati, l'effettivo puntuale adempimento delle misure.



Preliminarmente deve darsi atto che, con riferimento al comune di Trapani e ai liberi consorzi comunali di Agrigento, Palermo e Trapani, si è ritenuto che le misure adottate e trasmesse alla Sezione potessero considerarsi idonee e pertanto per i predetti enti non si è proceduto alla convocazione per l'adunanza del 14 ottobre 2014 per la verifica delle misure correttive.

In particolare il comune di Trapani, seppure non rispettando il termine di novanta giorni assegnato con la deliberazione n. 402/2013, con nota del 30 giugno 2014 n.60716, ha precisato le misure adottate e quelle in corso di definizione a seguito della delibera della Sezione.


Il libero consorzio comunale di Agrigento, anche esso oltre il termine dei novanta giorni, con nota trasmessa in data 8 maggio 2014 (prot. CdC. N. 4150), ha comunicato alla Sezione le misure adottate a seguito della deliberazione conclusiva dell'indagine.

Il libero consorzio comunale di Palermo, successivamente alla scadenza dei novanta giorni predeterminati da questa Sezione, con nota del 30 maggio 2014 (prot. CdC. N. 4796), ha trasmesso la deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del consiglio provinciale n. 9 del 23 maggio 2014 con la quale, prendendo atto di quanto richiesto con la deliberazione n. 402/2013, ha determinato le misure correttive a carico dell'ente.

Infine il libero consorzio comunale di Trapani ha trasmesso la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6/c del 14 febbraio 2014, in sostituzione del consiglio provinciale, con la quale, in conformità a quanto richiesto dalla Sezione, sono state adottate le misure correttive conseguenti alla deliberazione assunta dopo il completamento dell'indagine.

Gli altri enti oggetto dell'indagine fino alla data del 2 ottobre 2014, ben oltre il termine dei novanta giorni assegnato con la deliberazione n. 402/2013, non hanno comunicato alla Sezione, come si evince dalla relazione predisposta dal magistrato istruttore, nessuna iniziativa utile volta al recepimento di quanto sollecitato al termine dell'indagine.

Soltanto a seguito della convocazione per l'adunanza del 14 ottobre 2014 gli enti interessati hanno fatto pervenire le proprie deduzioni successivamente integrate in sede di adunanza come meglio di seguito riportato con riferimento a ciascun ente.



COMUNE DI AGRIGENTO

Il comune di Agrigento ha depositato le proprie deduzioni soltanto in sede di adunanza, ovvero in data 14 ottobre 2014, con una relazione sottoscritta dal responsabile dei servizi finanziari.

1. Si rileva innanzitutto, con riferimento alla prima misura correttiva richiesta, ovvero una nuova ricognizione dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni detenute, alla luce dell'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 e del successivo articolo 4, comma 1 della legge regionale 7/2011, che l'ente non ha ancora ottemperato a quanto

previsto dalle predette norme non avendo deliberato, con atto motivato, in ordine al mantenimento o alla dismissione delle partecipazioni detenute.

2. Con riferimento alla seconda misura correttiva richiesta, ovvero la predisposizione di un sistema di *governance* che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 147 quater del TUEL, permetta un reale ed effettivo controllo delle partecipazioni detenute, con una verifica continua dei risultati contabili conseguiti e degli standard qualitativi dei servizi prestati e con la successiva elaborazione di un bilancio consolidato, l'ente ha soltanto riferito di avere formalmente istituito tale forma di controllo, con un apposito ufficio facente capo al dirigente del servizio finanziario, ma che, in considerazione della complessità del settore delle partecipazioni, tale controllo dovrebbe divenire operativo entro la fine del 2014 e a tal proposito è in corso di istituzione un gruppo di lavoro al fine di assicurare il necessario supporto al settore finanziario.

3. Per quel che attiene alla terza misura correttiva richiesta, ovvero la realizzazione obbligatoria di una regolamentazione dei rapporti con le partecipate attraverso strumenti convenzionali (contratti di servizio) e comunque attraverso appositi atti di indirizzo rivolti ai rappresentanti degli enti in seno agli organismi gestionali esterni, l'ente, con le deduzioni depositate, non ha evidenziato alcuna misura adottata.

4. In ordine alla quarta misura correttiva richiesta, ovvero la redazione della relazione prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 135/2012, nel rispetto di quanto disposto dalla norma, con l'elencazione dei rapporti di debito credito dell'ente verso le società partecipate e la asseverazione da parte degli organismi di revisione l'ente, in particolare per effetto della complessità dei rapporti con la società GE. SA., non risulta ancora in grado di rappresentare in modo definitivo i rapporti debito-credito con una nota informativa corredata dalle necessarie asseverazioni da parte dei rappresentanti dell'ente e delle società interessate e dai rispettivi organi di revisione.

5. Con riferimento alla quinta misura correttiva richiesta, ovvero l'adozione dei necessari interventi, rispetto a partecipazioni societarie caratterizzate da ripetuti disavanzi, al fine di evitare il protrarsi dei pregiudizi a carico dell'ente, specie in caso di partecipazione totalitaria o di controllo, e, di contro, con riferimento alle partecipazioni non societarie, dismissione delle partecipazioni non necessarie, l'ente non ha fornito alcuna specifica deduzione e ciò si ricollega alla mancata adozione della deliberazione prevista dall'articolo 3, comma 27 della legge n. 244 del 2007.

6. Con riguardo a quanto richiesto con la sesta misura correttiva, ovvero il monitoraggio del rispetto delle norme che regolamentano il numero ed i compensi elargiti agli amministratori delle partecipate, non solo per i casi rilevati nella presente indagine riferiti alle partecipazioni societarie, ma anche con riferimento ai compensi eventualmente conferiti agli amministratori di organismi non societari in difformità alle norme contenute nell' articolo 6, comma 2 della legge

122/2010 e nell'articolo 23, comma 22 della legge 214/2011, con l'eventuale adozione degli interventi necessari per garantire il recupero delle somme indebitamente erogate, l'ente non ha fornito alcuna utile deduzione volta a chiarire le misure eventualmente adottate.

7. In ordine infine all'ultima misura richiesta, ovvero la programmazione degli interventi necessari per garantire il rispetto di tutte le norme predisposte dal legislatore al fine di assicurare la trasparenza relativamente alle partecipazioni degli enti ed ai compensi elargiti agli amministratori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi 587 e 735 della legge 296/2006 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 33/2013, l'ente, con la memoria presentata, ha assicurato di avere predisposto gli interventi necessari per assicurare il rispetto degli articoli 1, comma 735 della legge n. 296/2006 e 22, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

COMUNE DI CALTANISSETTA

Il comune di Caltanissetta ha trasmesso le proprie deduzioni con nota n. 56978 del 9 ottobre 2014, con una relazione sottoscritta dal sindaco.

1. Si rileva innanzitutto, con riferimento alla prima misura correttiva richiesta, ovvero una nuova ricognizione dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni detenute, alla luce dell'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 e del successivo articolo 4, comma 1 della legge regionale 7/2011, che l'ente solo in data 8 ottobre 2014 ha sollecitato, al consiglio comunale, l'adozione di un'apposita deliberazione che, alla data odierna, non risulta ancora approvata così che non è possibile accertare l'ottemperanza a quanto previsto dalle predette norme e deve piuttosto rilevarsi l'assenza di un atto motivato in ordine al mantenimento delle partecipazioni detenute.

2. Con riferimento alla seconda misura correttiva richiesta, ovvero la predisposizione di un sistema di *governance* che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 147 quater del TUEL, permetta un reale ed effettivo controllo delle partecipazioni detenute, con una verifica continua dei risultati contabili conseguiti e degli standard qualitativi dei servizi prestati e con la successiva elaborazione di un bilancio consolidato, l'ente ha soltanto riferito che la predetta disciplina trova applicazione a partire dall'anno 2014 e che sussiste l'intenzione di attuare una riorganizzazione in grado di superare le criticità preesistenti e di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione.

3. Per quel che attiene alla terza misura correttiva richiesta, ovvero la realizzazione obbligatoria di una regolamentazione dei rapporti con le partecipate attraverso strumenti convenzionali (contratti di servizio) e comunque attraverso appositi atti di indirizzo rivolti ai rappresentanti degli enti in seno agli organismi gestionali esterni, l'ente, con le deduzioni

trasmesse, ha soltanto evidenziato che sta ancora provvedendo alla nomina dei rappresentanti presso le partecipate e che, successivamente, provvederà ad emanare gli atti di indirizzo.

4. In ordine alla quarta misura correttiva richiesta, ovvero la redazione della relazione prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 135/2012, nel rispetto di quanto disposto dalla norma, con l'elencazione dei rapporti di debito credito dell'ente verso le società partecipate e la asseverazione da parte degli organismi di revisione l'ente, deve osservarsi che, nonostante l'ente, con la memoria trasmessa, ha assicurato il puntuale rispetto della predetta norma, tuttavia la nota informativa prodotta non risulta corrispondente al dettato normativo dal momento che non è corredata dalle asseverazioni da parte dei rappresentanti e degli organi di revisione delle società interessate.

5. Con riferimento alla quinta misura correttiva richiesta, ovvero l'adozione dei necessari interventi, rispetto a partecipazioni societarie caratterizzate da ripetuti disavanzi, al fine di evitare il protrarsi dei pregiudizi a carico dell'ente, specie in caso di partecipazione totalitaria o di controllo, e, di contro, con riferimento alle partecipazioni non societarie, dismissione delle partecipazioni non necessarie l'ente ha risposto in modo articolato riferendo sulla situazione delle singole partecipate evidenziando l'assenza di pregiudizio per la propria situazione economico finanziaria.

6. Con riguardo a quanto richiesto con la sesta misura correttiva, ovvero il monitoraggio del rispetto delle norme che regolamentano il numero ed i compensi elargiti agli amministratori delle partecipate, non solo per i casi rilevati nella presente indagine riferiti alle partecipazioni societarie, ma anche con riferimento ai compensi eventualmente conferiti agli amministratori di organismi non societari in difformità alle norme contenute nell' articolo 6, comma 2 della legge 122/2010 e nell'articolo 23, comma 22 della legge 214/2011, con l'eventuale adozione degli interventi necessari per garantire il recupero delle somme indebitamente erogate, l'ente si è limitato a riferire di avere periodicamente invitato gli organismi partecipati ad attestare il rispetto delle disposizioni normative richiamate rappresentando, al contempo, per quanto di diretta competenza, l'intenzione di adottare un idoneo sistema di controlli sulle partecipate e di emanare specifici atti di indirizzo ai rappresentanti dell'ente all'interno dei predetti organismi.

7. In ordine infine all'ultima misura richiesta, ovvero la programmazione degli interventi necessari per garantire il rispetto di tutte le norme predisposte dal legislatore al fine di assicurare la trasparenza relativamente alle partecipazioni degli enti ed ai compensi elargiti agli amministratori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi 587 e 735 della legge 296/2006 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 33/2013, l'ente ha fornito le medesime deduzioni già espresse con riferimento al precedente rilievo pur tuttavia non coerentemente con gli obblighi direttamente ricollegabili in capo a tutte le pubbliche amministrazioni per effetto delle predette norme.

COMUNE DI CATANIA

Il comune di Catania ha trasmesso le proprie deduzioni con la nota n. 326822 del 13 ottobre 2014, sottoscritta dal sindaco.

1. Si rileva innanzitutto, con riferimento alla prima misura correttiva richiesta, ovvero una nuova ricognizione dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni detenute, alla luce dell'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 e del successivo articolo 4, comma 1 della legge regionale 7/2011, che non risulta adottata, a tale riguardo, alcuna specifica misura correttiva, pur detenendo l'ente numerose partecipazioni aventi diversa natura e quota detenuta ed in presenza di alcune partecipazioni contraddistinte, nel corso degli ultimi esercizi finanziari, dalla sussistenza di ripetuti disavanzi di esercizio.

2. Con riferimento alla seconda misura correttiva richiesta, ovvero la predisposizione di un sistema di *governance* che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 147 quater del TUEL, permetta un reale ed effettivo controllo delle partecipazioni detenute, con una verifica continua dei risultati contabili conseguiti e degli standard qualitativi dei servizi prestati e con la successiva elaborazione di un bilancio consolidato, l'ente ha soltanto trasmesso una proposta di deliberazione della giunta municipale, datata 10 giugno 2014, avente ad oggetto il regolamento del sistema dei controlli sulle società partecipate, ancora all'esame del consiglio comunale, non ottemperando così a quanto richiesto dalla norma sopra citata e privando l'ente di una forma di controllo indispensabile al fine di monitorare l'andamento delle partecipazioni detenute al fine di scongiurare o quanto meno limitare i possibili riflessi negativi per il bilancio comunale.

3. Per quel che attiene alla terza misura correttiva richiesta, ovvero la realizzazione obbligatoria di una regolamentazione dei rapporti con le partecipate attraverso strumenti convenzionali (contratti di servizio) e comunque attraverso appositi atti di indirizzo rivolti ai rappresentanti degli enti in seno agli organismi gestionali esterni, l'ente, con le deduzioni trasmesse, non ha fornito alcuna utile deduzione su eventuali iniziative assunte al fine di ottemperare a quanto specificamente richiesto dalla Sezione.


4. In ordine alla quarta misura correttiva richiesta, ovvero la redazione della relazione prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 135/2012, nel rispetto di quanto disposto dalla norma, con l'elencazione dei rapporti di debito credito dell'ente verso le società partecipate e la asseverazione da parte degli organismi di revisione l'ente non ha riferito, con la memoria trasmessa, di eventuali iniziative assunte in merito all'adozione della nota informativa nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 6, comma 4.

5. Con riferimento alla quinta misura correttiva richiesta, ovvero l'adozione dei necessari interventi, rispetto a partecipazioni societarie caratterizzate da ripetuti disavanzi, al fine di evitare il protrarsi dei pregiudizi a carico dell'ente, specie in caso di partecipazione totalitaria o

di controllo, e, di contro, con riferimento alle partecipazioni non societarie, dismissione delle partecipazioni non necessarie l'ente non ha comunicato, con la documentazione trasmessa, eventuali iniziative assunte pur in presenza, come già rammentato, di diverse partecipazioni contraddistinte, nel corso degli ultimi esercizi finanziari, da risultati di esercizio negativi.

6. Con riguardo a quanto richiesto con la sesta misura correttiva, ovvero il monitoraggio del rispetto delle norme che regolamentano il numero ed i compensi elargiti agli amministratori delle partecipate, non solo per i casi rilevati nella presente indagine riferiti alle partecipazioni societarie, ma anche con riferimento ai compensi eventualmente conferiti agli amministratori di organismi non societari in difformità alle norme contenute nell' articolo 6, comma 2 della legge 122/2010 e nell'articolo 23, comma 22 della legge 214/2011, con l'eventuale adozione degli interventi necessari per garantire il recupero delle somme indebitamente erogate, l'ente si è limitato ad emanare, in data 1 aprile 2014, una direttiva, a firma dell'assessore alle aziende partecipate, con la quale, nell'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo analogo, sono stati forniti, ad alcune società in regime di affidamento diretto, specifici indirizzi volti anche al rispetto della normativa vigente in materia di compensi agli amministratori.

7. In ordine infine all'ultima misura richiesta, ovvero la programmazione degli interventi necessari per garantire il rispetto di tutte le norme predisposte dal legislatore al fine di assicurare la trasparenza relativamente alle partecipazioni degli enti ed ai compensi elargiti agli amministratori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi 587 e 735 della legge 296/2006 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 33/2013, l'ente non ha fornito specifiche deduzioni volte a comprovare il puntuale adempimento di tutte le prescrizioni dettate dalle norme sopra richiamate.



COMUNE DI ENNA

Il comune di Enna ha trasmesso le proprie deduzioni con nota n. 34560 del 10 ottobre 2014.

1. Si rileva innanzitutto, con riferimento alla prima misura correttiva richiesta, ovvero una nuova ricognizione dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni detenute, alla luce dell'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 e del successivo articolo 4, comma 1 della legge regionale 7/2011, che l'ente risulta avere adottato, a tale riguardo, una delibera della giunta municipale, in data 10 marzo 2014, con la quale ha stabilito il mantenimento delle partecipazioni detenute nel rispetto delle norme sopra richiamate.

Si deve tuttavia osservare che, fino alla data odierna, l'atto deliberativo della giunta municipale, pur essendo trasmesso già in data 12 marzo 2014 al competente consiglio comunale, non ha finora determinato il predetto organo a produrre la conseguente deliberazione.

2. Con riferimento alla seconda misura correttiva richiesta, ovvero la predisposizione di un sistema di *governance* che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 147 quater del TUEL, permetta un reale ed effettivo controllo delle partecipazioni detenute, con una verifica continua dei risultati contabili conseguiti e degli standard qualitativi dei servizi prestati e con la successiva elaborazione di un bilancio consolidato, l'ente ha riferito che, con deliberazione n. 47 del 19 giugno 2013, il consiglio comunale ha provveduto a dettare la regolamentazione del sistema integrato dei controlli interni che sarà operativo per il comune di Enna a partire dal 2015.

3. Per quel che attiene alla terza misura correttiva richiesta, ovvero la realizzazione obbligatoria di una regolamentazione dei rapporti con le partecipate attraverso strumenti convenzionali (contratti di servizio) e comunque attraverso appositi atti di indirizzo rivolti ai rappresentanti degli enti in seno agli organismi gestionali esterni, l'ente, con le deduzioni trasmesse, ha evidenziato le problematiche esistenti con la società preposta alla gestione del servizio rifiuti ed ha inoltre riferito in merito ai rapporti con gli altri organismi partecipati, senza produrre comunque atti o documenti comprovanti la regolamentazione pattizia dei rapporti con i predetti organismi né in ogni caso specifici atti di indirizzo ai rappresentanti dell'ente in seno alle partecipate, al fine di orientarne utilmente l'azione svolta.

4. In ordine alla quarta misura correttiva richiesta, ovvero la redazione della relazione prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 135/2012, nel rispetto di quanto disposto dalla norma, con l'elencazione dei rapporti di debito credito dell'ente verso le società partecipate e la asseverazione da parte degli organismi di revisione, dalla memoria trasmessa si evince la mancanza della documentazione inerente ai rapporti con le società partecipate ATO Enna 1 e Siciliambiente in conseguenza della quale l'ente non ha potuto adempiere a quanto prescritto dalla norma sopra richiamata.

5. Con riferimento alla quinta misura correttiva richiesta, ovvero l'adozione dei necessari interventi, rispetto a partecipazioni societarie caratterizzate da ripetuti disavanzi, al fine di evitare il protrarsi dei pregiudizi a carico dell'ente, specie in caso di partecipazione totalitaria o di controllo, e, di contro, con riferimento alle partecipazioni non societarie, dismissione delle partecipazioni non necessarie l'ente ha soltanto riferito, con riguardo alle società ATO Enna 1 e Siciliambiente, che le stesse sono in stato di liquidazione.

6. Con riguardo a quanto richiesto con la sesta misura correttiva, ovvero il monitoraggio del rispetto delle norme che regolamentano il numero ed i compensi elargiti agli amministratori delle partecipate, non solo per i casi rilevati nella presente indagine riferiti alle partecipazioni societarie, ma anche con riferimento ai compensi eventualmente conferiti agli amministratori di organismi non societari in difformità alle norme contenute nell' articolo 6, comma 2 della legge 122/2010 e nell'articolo 23, comma 22 della legge 214/2011, con l'eventuale adozione degli interventi necessari per garantire il recupero delle somme indebitamente erogate, l'ente si è

limitato a rappresentare lo svolgimento degli adempimenti connessi all'aggiornamento delle banche dati della Consoc e del Mef senza riferire di alcuna utile iniziativa assunta al fine di assicurare il rispetto, da parte degli organismi partecipati, societari e non, delle norme che disciplinano il numero ed i compensi riconoscibili agli amministratori.

7. In ordine infine all'ultima misura richiesta, ovvero la programmazione degli interventi necessari per garantire il rispetto di tutte le norme predisposte dal legislatore al fine di assicurare la trasparenza relativamente alle partecipazioni degli enti ed ai compensi elargiti agli amministratori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi 587 e 735 della legge 296/2006 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 33/2013, l'ente non ha fornito specifiche deduzioni volte a comprovare il puntuale adempimento di tutte le prescrizioni dettate dalle norme sopra richiamate ma piuttosto ha fatto presente di essersi attivato per invitare le partecipate ad adeguarsi agli obblighi dalle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 33 del 2013.



COMUNE DI MESSINA

Il comune di Messina ha depositato in sede di adunanza le proprie deduzioni, relativamente alla verifica delle misure correttive richieste, oltre all'invio, con nota n. 238572 del 14 ottobre 2014, di ulteriore documentazione ritenuta utile al fine della valutazione dell'attività svolta dall'ente.

1. Si rileva innanzitutto, con riferimento alla prima misura correttiva richiesta, ovvero una nuova ricognizione dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni detenute, alla luce dell'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 e del successivo articolo 4, comma 1 della legge regionale 7/2011, che l'ente, con la documentazione trasmessa, si è limitato a richiamare le precedenti deliberazioni esitate dal consiglio comunale e, da ultimo, quella adottata in data 2 settembre 2014 con la quale il consiglio ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale procedendo ad un'attenta disamina della situazione economico-finanziaria dei singoli organismi partecipati e delineando le condizioni per ripristinare le condizioni di efficienza ed efficacia gestionale.

L'ente ha altresì comunicato che, a seguito della predetta attività di ricognizione compiuta, sta provvedendo ad avviare l'attività istruttoria per l'adozione di un provvedimento concernente il mantenimento delle partecipazioni possedute in considerazione del giudizio di convenienza economica conseguente alle nuove modalità gestionali prefigurate.

2. Con riferimento alla seconda misura correttiva richiesta, ovvero la predisposizione di un sistema di *governance* che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 147 quater del TUEL, permetta un reale ed effettivo controllo delle partecipazioni detenute, con una verifica continua dei risultati contabili conseguiti e degli standard qualitativi dei servizi prestati e con la successiva elaborazione di un bilancio consolidato, l'ente ha riferito, a tal riguardo, che è stato soltanto programmato ma non ancora realizzato l'acquisto di un apposito software per la gestione dei dati contabili ed extra contabili riferiti alle società partecipate.

Si è inoltre richiamata la nota n. 141.216 del 10 giugno 2014 con la quale l'ente, in sede di deduzione rispetto ai rilievi esposti da questa Sezione con la delibera n. 58/2014/PRSP, ha fornito chiarimenti in ordine al sistema di governance e di controllo relativo alle partecipazioni detenute.

Gli elementi dedotti, anche in considerazione della particolare situazione dell'ente e della complessità delle problematiche afferenti lo specifico settore delle partecipazioni, permette di evidenziare come, allo stato, non appare certamente soddisfacente il sistema di governance e di controlli sugli organismi partecipati che non risulta adeguato alle prescrizioni imposte in particolare dall'articolo 147 quater del Tuel.

Tale conclusione appare suffragata dai contenuti della nota sopra richiamata nella quale, ad esempio, si evince che l'analisi dei bilanci e la successiva relazione di sintesi viene svolta prevalentemente con riguardo all'ATM e alle società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria.

Si evidenzia la mancanza di acquisizione di report contabili infrannuali così come appare ancora in fase di organizzazione l'attività di monitoraggio sulle partecipate al fine di assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni normative ed il necessario indirizzo a favore dei rappresentanti degli enti in seno ai predetti organismi.

3. Per quel che attiene alla terza misura correttiva richiesta, ovvero la realizzazione obbligatoria di una regolamentazione dei rapporti con le partecipate attraverso strumenti convenzionali (contratti di servizio) e comunque attraverso appositi atti di indirizzo rivolti ai rappresentanti degli enti in seno agli organismi gestionali esterni, l'ente, con le deduzioni trasmesse, ha soltanto evidenziato che il settore preposto alla gestione delle partecipazioni societarie ha rilevato la necessità di tenere conto, nella predisposizione dei contratti di servizio, di quanto previsto dall'articolo 3 bis della legge 30 ottobre 2013 n. 125.

La documentazione prodotta non ha però consentito di accertare la successiva definizione ed approvazione dei contratti di servizio con le società e gli organismi partecipati al fine di regolarizzare i rapporti intercorrenti con una precisa determinazione in sede convenzionale degli oneri e degli obblighi posti in capo alle parti.

Non risulta altresì documentata una specifica attività di indirizzo volta ad assicurare, in particolar modo nei confronti delle società a partecipazione totalitaria o comunque prevalente, il rispetto delle norme con le quali si impongono precisi vincoli per i predetti organismi al fine di assicurare la conformità alle vigenti leggi.

4. In ordine alla quarta misura correttiva richiesta, ovvero la redazione della relazione prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 135/2012, nel rispetto di quanto disposto dalla norma, con l'elencazione dei rapporti di debito credito dell'ente verso le società partecipate e la asseverazione da parte degli organismi di revisione la memoria trasmessa richiama la deliberazione della giunta comunale n. 568 del 22 luglio 2014 nella quale, secondo quanto asserito dall'ente, vi sarebbe una ricognizione puntuale e motivata della complessiva situazione creditoria e debitoria del comune di Messina nei confronti degli organismi partecipati, alla data del 31 dicembre 2013, asseverata dal collegio dei revisori dell'ente e dagli organismi di controllo e di revisione delle medesime società.

5. Con riferimento alla quinta misura correttiva richiesta, ovvero l'adozione dei necessari interventi, rispetto a partecipazioni societarie caratterizzate da ripetuti disavanzi, al fine di evitare il protrarsi dei pregiudizi a carico dell'ente, specie in caso di partecipazione totalitaria o di controllo, e, di contro, con riferimento alle partecipazioni non societarie, dismissione delle partecipazioni non necessarie l'ente ha richiamato la già citata deliberazione consiliare n. 23/c del 2 settembre 2014 con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario e si è delineata la strategia volta a favorire una maggiore efficienza attraverso una completa riorganizzazione dei rapporti con le società partecipate.

6. Con riguardo a quanto richiesto con la sesta misura correttiva, ovvero il monitoraggio del rispetto delle norme che regolamentano il numero ed i compensi elargiti agli amministratori delle partecipate, non solo per i casi rilevati nella presente indagine riferiti alle partecipazioni societarie, ma anche con riferimento ai compensi eventualmente conferiti agli amministratori di organismi non societari in difformità alle norme contenute nell' articolo 6, comma 2 della legge 122/2010 e nell'articolo 23, comma 22 della legge 214/2011, con l'eventuale adozione degli interventi necessari per garantire il recupero delle somme indebitamente erogate, l'ente ha comunicato le iniziative assunte a seguito dei rilievi evidenziati dalla Sezione con la deliberazione n. 402/2013/GEST ed ha altresì proceduto anche in via autonoma a compiere accertamenti rivolti alla verifica del rispetto di tutte le norme inerenti il trattamento normativo ed economico degli amministratori degli organismi partecipati.

7. In ordine infine all'ultima misura richiesta, ovvero la programmazione degli interventi necessari per garantire il rispetto di tutte le norme predisposte dal legislatore al fine di assicurare la trasparenza relativamente alle partecipazioni degli enti ed ai compensi elargiti agli amministratori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi 587 e 735 della legge 296/2006 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 33/2013, l'ente ha indicato il rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 1, commi 587 e 735 della legge n. 296 del 2006 così come il rispetto delle prescrizioni dettate dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

COMUNE DI PALERMO

Il comune di Palermo ha trasmesso le proprie deduzioni con nota n. 821986 del 10 ottobre 2014.

1. Si rileva innanzitutto, con riferimento alla prima misura correttiva richiesta, ovvero una nuova ricognizione dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni detenute, alla luce dell'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 e del successivo articolo 4, comma 1 della legge regionale 7/2011, che l'ente, con la documentazione trasmessa, ha richiamato la deliberazione consiliare n. 752 del 21 dicembre 2010 e la successiva riorganizzazione delle società partecipate, attuata per mezzo delle delibere n. 322 del 6 agosto 2013 e n. 524 del 24 dicembre 2013, che ha portato alla messa in liquidazione della Gesip s.p.a. e all'amministrazione straordinaria di Amia s.p.a., successivamente fallita.

2. Con riferimento alla seconda misura correttiva richiesta, ovvero la predisposizione di un sistema di *governance* che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 147 quater del TUEL, permetta un reale ed effettivo controllo delle partecipazioni detenute, con una verifica continua dei risultati contabili conseguiti e degli standard qualitativi dei servizi prestati e con la successiva elaborazione di un bilancio consolidato, l'ente ha riferito, a tal riguardo, che è stata operata una rimodulazione organizzativa che ha portato alla creazione di un apposito servizio deputato al controllo economico-finanziario delle società partecipate.

Tale controllo si è svolto attraverso l'analisi del piano industriale e del budget e l'analisi periodica nonché a consuntivo dell'andamento della gestione economico-finanziaria delle predette società.

L'ente ha altresì attestato di avere svolto anche un'azione di indirizzo, nei confronti delle partecipate, al fine di garantire il rispetto dei vincoli e delle prescrizioni normative con l'obiettivo di assicurare il contenimento della spesa, come da ultimo avvenuto con la delibera consiliare n. 323 emanata in data 11 settembre 2013.

Deve rilevarsi tuttavia che non risulta ancora adottato un idoneo sistema informativo in grado di assicurare il controllo dei rapporti economici e finanziari tra l'ente e le partecipate come previsto dall'art. 147 quater.

3. Per quel che attiene alla terza misura correttiva richiesta, ovvero la realizzazione obbligatoria di una regolamentazione dei rapporti con le partecipate attraverso strumenti convenzionali (contratti di servizio) e comunque attraverso appositi atti di indirizzo rivolti ai rappresentanti degli enti in seno agli organismi gestionali esterni, l'ente, con le deduzioni trasmesse, ha evidenziato l'esistenza di un processo di rinnovo e di rimodulazione dei contratti di servizio in forza del quale si è voluto non soltanto rideterminare il rapporto dell'amministrazione con le singole società ma, al contempo, prevedere l'obbligatorio rispetto dei principali vincoli posti a salvaguardia del necessario contenimento della spesa pubblica.

A tal riguardo si è attestata l'avvenuta formalizzazione del rinnovo dei rapporti convenzionali solo con la società RAP (delibera del consiglio comunale n. 234 del 23 luglio 2014) e con la società SISPI (delibera della giunta comunale n. 105 del 24 giugno 2014).

4. In ordine alla quarta misura correttiva richiesta, ovvero la redazione della relazione prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 135/2012, nel rispetto di quanto disposto dalla norma, con l'elencazione dei rapporti di debito credito dell'ente verso le società partecipate e la asseverazione da parte degli organismi di revisione la memoria trasmessa, sulla base di quanto attestato, permette soltanto di rilevare un sostanziale miglioramento dei disallineamenti esistenti sulla base dei dati ricavati dalla contabilità dell'ente rispetto a quelli riferiti alla contabilità delle singole società partecipate.

La mancata conciliazione dei dati è da ritenere conseguente all'esistenza di reciproche pretese non definitivamente chiarite in attesa della relativa pronuncia da parte della competente autorità giurisdizionale.

5. Con riferimento alla quinta misura correttiva richiesta, ovvero l'adozione dei necessari interventi, rispetto a partecipazioni societarie caratterizzate da ripetuti disavanzi, al fine di evitare il protrarsi dei pregiudizi a carico dell'ente, specie in caso di partecipazione totalitaria o di controllo, e, di contro, con riferimento alle partecipazioni non societarie, dismissione delle partecipazioni non necessarie l'ente ha riassunto, in appositi prospetti, i considerevoli miglioramenti registrati negli ultimi due esercizi 2012 e 2013 con riguardo all'andamento delle società partecipate, in particolar modo per quelle per le quali la partecipazione ha carattere totalitario.


I dati attestati, aventi come riferimento i risultati della gestione caratteristica ed i risultati di esercizio registrati nei predetti esercizi, permettono di riscontrare, sulla base dei dati riportati, il sostanziale miglioramento dell'andamento delle predette società anche soltanto considerando il raffronto tra i dati relativi all'esercizio finanziario 2012 e quelli riferiti all'esercizio successivo, fatta eccezione per la società AMAT per la quale si registrano dati negativi in entrambi gli esercizi in esame.

6. Con riguardo a quanto richiesto con la sesta misura correttiva, ovvero il monitoraggio del rispetto delle norme che regolamentano il numero ed i compensi elargiti agli amministratori

delle partecipate, non solo per i casi rilevati nella presente indagine riferiti alle partecipazioni societarie, ma anche con riferimento ai compensi eventualmente conferiti agli amministratori di organismi non societari in difformità alle norme contenute nell' articolo 6, comma 2 della legge 122/2010 e nell'articolo 23, comma 22 della legge 214/2011, con l'eventuale adozione degli interventi necessari per garantire il recupero delle somme indebitamente erogate, l'ente ha assicurato il periodico monitoraggio del rispetto delle norme che regolamentano il numero ed i compensi degli amministratori oltre che, ove necessario, l'intervento volto al recupero dell'eventuale indebito trattamento economico corrisposto.

7. In ordine infine all'ultima misura richiesta, ovvero la programmazione degli interventi necessari per garantire il rispetto di tutte le norme predisposte dal legislatore al fine di assicurare la trasparenza relativamente alle partecipazioni degli enti ed ai compensi elargiti agli amministratori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi 587 e 735 della legge 296/2006 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 33/2013, l'ente ha indicato il rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 1, comma 587 della legge n. 296 del 2006 così come il rispetto delle prescrizioni dettate dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

COMUNE DI RAGUSA



Il comune di Ragusa ha trasmesso le proprie deduzioni con nota n. 74794/358/GAB del 9 ottobre 2014.

1. Si rileva innanzitutto, con riferimento alla prima misura correttiva richiesta, ovvero una nuova ricognizione dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni detenute, alla luce dell'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 e del successivo articolo 4, comma 1 della legge regionale 7/2011, che l'ente, con la documentazione trasmessa, ha richiamato la deliberazione consiliare n. 58 del 5 dicembre 2013 con la quale è stata posta in essere una verifica motivata sull'opportunità del mantenimento delle partecipazioni privilegiando l'esigenza del risparmio complessivo e della riduzione della spesa a carico dell'ente.

2. Con riferimento alla seconda misura correttiva richiesta, ovvero la predisposizione di un sistema di *governance* che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 147 quater del TUEL, permetta un reale ed effettivo controllo delle partecipazioni detenute, con una verifica continua dei risultati contabili conseguiti e degli standard qualitativi dei servizi prestati e con la successiva elaborazione di un bilancio consolidato, l'ente ha riferito, a tal riguardo, sulle modalità di controllo attuate sulla base delle direttive impartite dall'ufficio sugli organismi partecipati anche se, dalle informazioni fornite, il sistema di controllo predisposto non appare perfettamente rispondente ai criteri e alle modalità determinate dall'articolo 147 quater che,

già dall'anno 2014, impone al comune di Ragusa l'attuazione del sistema di controllo come predeterminato normativamente.


3. Per quel che attiene alla terza misura correttiva richiesta, ovvero la realizzazione obbligatoria di una regolamentazione dei rapporti con le partecipate attraverso strumenti convenzionali (contratti di servizio) e comunque attraverso appositi atti di indirizzo rivolti ai rappresentanti degli enti in seno agli organismi gestionali esterni, l'ente, con le deduzioni trasmesse, ha attestato, in modo assolutamente generico, l'esistenza di diversi atti di indirizzo rivolti alle partecipate e di diverse disposizioni volte a regolare le scelte complessive degli organismi partecipati.

4. In ordine alla quarta misura correttiva richiesta, ovvero la redazione della relazione prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 135/2012, nel rispetto di quanto disposto dalla norma, con l'elencazione dei rapporti di debito credito dell'ente verso le società partecipate e la asseverazione da parte degli organismi di revisione la memoria trasmessa, sulla base di quanto attestato, permette soltanto di prendere atto di quanto riferito ovvero dell'esistenza di una nota informativa nella quale non risulterebbero discordanze anche se non è possibile verificare se la predetta nota risulta rispondente ai criteri determinati dall'articolo 6 sopra citato.

5. Con riferimento alla quinta misura correttiva richiesta, ovvero l'adozione dei necessari interventi, rispetto a partecipazioni societarie caratterizzate da ripetuti disavanzi, al fine di evitare il protrarsi dei pregiudizi a carico dell'ente, specie in caso di partecipazione totalitaria o di controllo, e, di contro, con riferimento alle partecipazioni non societarie, dismissione delle partecipazioni non necessarie l'ente ha evidenziato come, in riferimento alle partecipazioni detenute, non emergono risultati, sia per le partecipazioni societarie come anche per quelle non societarie, tali da potere creare pregiudizi per il bilancio dell'amministrazione partecipante.

6. Con riguardo a quanto richiesto con la sesta misura correttiva, ovvero il monitoraggio del rispetto delle norme che regolamentano il numero ed i compensi elargiti agli amministratori delle partecipate, non solo per i casi rilevati nella presente indagine riferiti alle partecipazioni societarie, ma anche con riferimento ai compensi eventualmente conferiti agli amministratori di organismi non societari in difformità alle norme contenute nell' articolo 6, comma 2 della legge 122/2010 e nell'articolo 23, comma 22 della legge 214/2011, con l'eventuale adozione degli interventi necessari per garantire il recupero delle somme indebitamente erogate, l'ente ha assicurato il periodico monitoraggio del rispetto delle norme che regolamentano il numero ed i compensi degli amministratori oltre che, ove necessario, l'intervento volto al recupero dell'eventuale indebito trattamento economico corrisposto, come già avvenuto per il consorzio universitario per il quale è in corso di ratifica la modifica statutaria per la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

7. In ordine infine all'ultima misura richiesta, ovvero la programmazione degli interventi necessari per garantire il rispetto di tutte le norme predisposte dal legislatore al fine di



assicurare la trasparenza relativamente alle partecipazioni degli enti ed ai compensi elargiti agli amministratori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi 587 e 735 della legge 296/2006 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 33/2013, l'ente ha indicato il rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 1, comma 587 e 735 della legge n. 296 del 2006 così come il rispetto delle prescrizioni dettate dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

COMUNE DI SIRACUSA


Il comune di Siracusa non ha fatto pervenire alcuna memoria scritta precedentemente alla data dell'adunanza e non ha depositato, tramite il proprio rappresentante presente all'adunanza, alcun documento o memoria in grado di rappresentare le eventuali iniziative assunte dall'ente.

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA (L.R.8/2014)

Il libero consorzio comunale di Caltanissetta ha trasmesso le proprie deduzioni con nota n. 17339 del 10 ottobre 2014.

1. Si rileva innanzitutto, con riferimento alla prima misura correttiva richiesta, ovvero una nuova ricognizione dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni detenute, alla luce dell'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 e del successivo articolo 4, comma 1 della legge regionale 7/2011, che l'ente, con la documentazione trasmessa, ha evidenziato un costante monitoraggio sull'attività svolta dalle società partecipate successivamente all'adozione della deliberazione di ricognizione degli organismi partecipati n. 75 del 29 novembre 2011 come anche riscontrabile dalla delibera n. 7 del 1 agosto 2014, con la quale si è deciso lo scioglimento e la messa in liquidazione della società Caltanissetta agricoltura e sviluppo, e dall'atto commissariale n. 9 del 9 ottobre 2014 con il quale, con atto motivato, si è confermato il mantenimento delle ulteriori partecipazioni ancora in essere.

2. Con riferimento alla seconda misura correttiva richiesta, ovvero la predisposizione di un sistema di *governance* che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 147 quater del TUEL, permetta un reale ed effettivo controllo delle partecipazioni detenute, con una verifica continua dei risultati contabili conseguiti e degli standard qualitativi dei servizi prestati e con la successiva elaborazione di un bilancio consolidato, l'ente ha riferito, a tal riguardo, sulle modalità di controllo esistenti sui bilanci degli organismi partecipati e, in modo particolare, sui più penetranti poteri di verifica e controllo attuati verso la società Caltanissetta Service in House Providing.



I dati trasmessi non consentono di accertare l'esistenza di una forma di controllo specificamente corrispondente al modello configurato dal legislatore sulla base dell'introduzione dell'articolo 147 quater del Tuel.

3. Per quel che attiene alla terza misura correttiva richiesta, ovvero la realizzazione obbligatoria di una regolamentazione dei rapporti con le partecipate attraverso strumenti convenzionali (contratti di servizio) e comunque attraverso appositi atti di indirizzo rivolti ai rappresentanti degli enti in seno agli organismi gestionali esterni, l'ente, con le deduzioni trasmesse, ha attestato, in modo assolutamente generico, l'esistenza di una costante attività di indirizzo resa possibile dal raccordo tra il legale rappresentante dell'amministrazione ed i rappresentanti all'interno degli organismi partecipati.

4. In ordine alla quarta misura correttiva richiesta, ovvero la redazione della relazione prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 135/2012, nel rispetto di quanto disposto dalla norma, con l'elencazione dei rapporti di debito credito dell'ente verso le società partecipate e la asseverazione da parte degli organismi di revisione la memoria trasmessa, sulla base di quanto attestato, richiamando una nota ancora precedente rispetto alla deliberazione conclusiva dell'indagine, non permette il definitivo superamento dei disallineamenti già riscontrati nel rispetto delle indicazioni contenute nella norma sopra richiamata.

5. Con riferimento alla quinta misura correttiva richiesta, ovvero l'adozione dei necessari interventi, rispetto a partecipazioni societarie caratterizzate da ripetuti disavanzi, al fine di evitare il protrarsi dei pregiudizi a carico dell'ente, specie in caso di partecipazione totalitaria o di controllo, e, di contro, con riferimento alle partecipazioni non societarie, dismissione delle partecipazioni non necessarie l'ente ha evidenziato come, in riferimento alle partecipazioni detenute, non emergono risultati, sia per le partecipazioni societarie come anche per quelle non societarie, tali da potere creare pregiudizi per il bilancio dell'amministrazione partecipante e che comunque, in riferimento alla partecipazione nella società Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo, è stata attuata la ricapitalizzazione e la trasformazione da società consortile per azioni a società consortile a responsabilità limitata.

6. Con riguardo a quanto richiesto con la sesta misura correttiva, ovvero il monitoraggio del rispetto delle norme che regolamentano il numero ed i compensi elargiti agli amministratori delle partecipate, non solo per i casi rilevati nella presente indagine riferiti alle partecipazioni societarie, ma anche con riferimento ai compensi eventualmente conferiti agli amministratori di organismi non societari in difformità alle norme contenute nell'articolo 6, comma 2 della legge 122/2010 e nell'articolo 23, comma 22 della legge 214/2011, con l'eventuale adozione degli interventi necessari per garantire il recupero delle somme indebitamente erogate, l'ente ha assicurato il periodico monitoraggio del rispetto delle norme che regolamentano il numero ed i compensi degli amministratori.

7. In ordine infine all'ultima misura richiesta, ovvero la programmazione degli interventi necessari per garantire il rispetto di tutte le norme predisposte dal legislatore al fine di assicurare la trasparenza relativamente alle partecipazioni degli enti ed ai compensi elargiti agli amministratori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi 587 e 735 della legge 296/2006 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 33/2013, l'ente ha indicato il rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 1, comma 587 e 735 della legge n. 296 del 2006 così come il rispetto delle prescrizioni dettate dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CATANIA (L.R. 8/2014)

Il libero consorzio comunale di Catania ha trasmesso le proprie deduzioni con nota n. 8145 del 10 ottobre 2014 a firma del ragioniere generale dell'ente.

1. Si rileva innanzitutto, con riferimento alla prima misura correttiva richiesta, ovvero una nuova ricognizione dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni detenute, alla luce dell'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 e del successivo articolo 4, comma 1 della legge regionale 7/2011, che l'ente, con la documentazione trasmessa, ha evidenziato un costante monitoraggio sull'attività svolta dalle numerose società partecipate e la verifica sulla sussistenza delle condizioni per il mantenimento delle predette partecipazioni distinguendo le partecipazioni obbligatorie, quelle ormai in fase di liquidazione e quelle per le quali l'ente ritiene che siano ancora attuali le motivazioni per la conservazione della relativa quota di possesso.

La predetta attività di riordino delle partecipazioni detenute ha consentito di prevedere alcune dismissioni delle partecipazioni societarie, che alla data del 1 gennaio 2014 risultavano 27 e che, entro breve termine, dovrebbero ridursi a 23, sulla base della prospettazione resa dall'ente, così come dovrebbero essere mantenute, a partire dal 1 gennaio 2015, solo 11 partecipazioni non societarie rispetto alle 15 precedentemente detenute.

2. Con riferimento alla seconda misura correttiva richiesta, ovvero la predisposizione di un sistema di *governance* che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 147 quater del TUEL, permetta un reale ed effettivo controllo delle partecipazioni detenute, con una verifica continua dei risultati contabili conseguiti e degli standard qualitativi dei servizi prestati e con la successiva elaborazione di un bilancio consolidato, l'ente ha riferito, a tal riguardo, di avere provveduto soltanto a potenziare l'ufficio partecipate e di avere regolamentato la partecipazione alle assemblee dei soci senza prevedere una puntuale applicazione delle prescrizioni imposte dall'articolo 147 quater del Tuel.

3. Per quel che attiene alla terza misura correttiva richiesta, ovvero la realizzazione obbligatoria di una regolamentazione dei rapporti con le partecipate attraverso strumenti convenzionali (contratti di servizio) e comunque attraverso appositi atti di indirizzo rivolti ai

rappresentanti degli enti in seno agli organismi gestionali esterni, l'ente, con le deduzioni trasmesse, ha attestato soltanto l'esistenza di alcune iniziative assunte per una idonea regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra l'amministrazione e le società APEA e Pubbliservizi senza fornire ulteriori elementi utili per la regolamentazione dei rapporti con gli altri numerosi organismi partecipati.

4. In ordine alla quarta misura correttiva richiesta, ovvero la redazione della relazione prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 135/2012, nel rispetto di quanto disposto dalla norma, con l'elencazione dei rapporti di debito credito dell'ente verso le società partecipate e la asseverazione da parte degli organismi di revisione la memoria trasmessa, sulla base di quanto attestato, fa emergere l'esistenza di alcuni disallineamenti tra la contabilità dell'amministrazione e la contabilità delle società partecipate che hanno riscontrato la richiesta di asseverazione con specifico riferimento alla società Aciambiente e alla società Sviluppo Taormina Etna per le quali non è ancora intervenuta la conciliazione dei dati.

5. Con riferimento alla quinta misura correttiva richiesta, ovvero l'adozione dei necessari interventi, rispetto a partecipazioni societarie caratterizzate da ripetuti disavanzi, al fine di evitare il protrarsi dei pregiudizi a carico dell'ente, specie in caso di partecipazione totalitaria o di controllo, e, di contro, con riferimento alle partecipazioni non societarie, dismissione delle partecipazioni non necessarie l'ente ha evidenziato soltanto le iniziative intraprese relativamente alla partecipazione nella società Pubbliservizi con la riduzione del capitale sociale per la copertura delle perdite pregresse.

6. Con riguardo a quanto richiesto con la sesta misura correttiva, ovvero il monitoraggio del rispetto delle norme che regolamentano il numero ed i compensi elargiti agli amministratori delle partecipate, non solo per i casi rilevati nella presente indagine riferiti alle partecipazioni societarie, ma anche con riferimento ai compensi eventualmente conferiti agli amministratori di organismi non societari in difformità alle norme contenute nell'articolo 6, comma 2 della legge 122/2010 e nell'articolo 23, comma 22 della legge 214/2011, con l'eventuale adozione degli interventi necessari per garantire il recupero delle somme indebitamente erogate, l'ente si è limitato a richiamare una specifica nota trasmessa direttamente dalla società APEA a questa Sezione oltre alla trasmissione di un prospetto riepilogativo relativo alla società Convention Bureau Etna senza indicare l'esistenza, in via generalizzata, di un costante controllo sul rispetto delle prescrizioni dettate dal legislatore in ordine al numero, al trattamento economico e alla disciplina complessiva dei rappresentanti e dei consiglieri di amministrazione delle società partecipate.

7. In ordine infine all'ultima misura richiesta, ovvero la programmazione degli interventi necessari per garantire il rispetto di tutte le norme predisposte dal legislatore al fine di assicurare la trasparenza relativamente alle partecipazioni degli enti ed ai compensi elargiti agli amministratori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi 587 e 735 della

legge 296/2006 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 33/2013, l'ente ha indicato il rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 1, comma 587 e 735 della legge n. 296 del 2006 così come il rispetto delle prescrizioni dettate dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013, chiarendo in modo particolare le modalità di attuazione degli obblighi prescritti dall'articolo 1, comma 587 della legge 296/2006.


LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 8/2014)

Il libero consorzio comunale di Enna ha trasmesso le proprie deduzioni con nota n. 29999 del 9 ottobre 2014.

1. Si rileva innanzitutto, con riferimento alla prima misura correttiva richiesta, ovvero una nuova ricognizione dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni detenute, alla luce dell'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 e del successivo articolo 4, comma 1 della legge regionale 7/2011, che l'ente, con la documentazione trasmessa, ha evidenziato l'esistenza di un'attività di verifica e di acquisizione dei dati necessari per la valutazione sull'opportunità del mantenimento delle partecipazioni detenute comunque non formalizzata attraverso l'adozione di una nuova delibera consiliare.

2. Con riferimento alla seconda misura correttiva richiesta, ovvero la predisposizione di un sistema di *governance* che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 147 quater del TUEL, permetta un reale ed effettivo controllo delle partecipazioni detenute, con una verifica continua dei risultati contabili conseguiti e degli standard qualitativi dei servizi prestati e con la successiva elaborazione di un bilancio consolidato, l'ente ha riferito, a tal riguardo, di avere provveduto, come già segnalato con la precedente nota n. 14123/2014, a predisporre un idoneo sistema di controllo rispondente a quanto prescritto dalle vigenti norme di legge, senza specificare se il sistema dei controlli risulti corrispondente a quanto prescritto dall'articolo 147 quater.

3. Per quel che attiene alla terza misura correttiva richiesta, ovvero la realizzazione obbligatoria di una regolamentazione dei rapporti con le partecipate attraverso strumenti convenzionali (contratti di servizio) e comunque attraverso appositi atti di indirizzo rivolti ai rappresentanti degli enti in seno agli organismi gestionali esterni, l'ente, con le deduzioni trasmesse, ha fornito specifici elementi sulla regolamentazione dei rapporti convenzionali con la società di gestione del servizio idrico e con quella deputata alla gestione del servizio rifiuti indicando altresì che è in corso di elaborazione un documento da sottoporre ai rappresentanti dell'ente all'interno delle società e degli organismi partecipati al fine di orientarne l'azione e l'attività.



4. In ordine alla quarta misura correttiva richiesta, ovvero la redazione della relazione prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 135/2012, nel rispetto di quanto disposto dalla norma, con l'elencazione dei rapporti di debito credito dell'ente verso le società partecipate e la asseverazione da parte degli organismi di revisione la memoria trasmessa, sulla base di quanto attestato, fa emergere l'esistenza di alcuni disallineamenti tra la contabilità dell'amministrazione e la contabilità delle società partecipate ed in ogni caso la nota informativa prodotta non risulta corrispondente al modello prefigurato dal legislatore dal momento che non è corredata dall'asseverazione degli organi di revisione delle società partecipate.

5. Con riferimento alla quinta misura correttiva richiesta, ovvero l'adozione dei necessari interventi, rispetto a partecipazioni societarie caratterizzate da ripetuti disavanzi, al fine di evitare il protrarsi dei pregiudizi a carico dell'ente, specie in caso di partecipazione totalitaria o di controllo, e, di contro, con riferimento alle partecipazioni non societarie, dismissione delle partecipazioni non necessarie l'ente ha evidenziato che, fatta eccezione per le società già dismesse o per quelle per le quali è già in corso la procedura di liquidazione, l'ente non detiene partecipazioni in organismi che inducano a valutare l'opportunità della cessione della quota detenuta, con l'unica esclusione dell'agenzia APEA per la quale l'ente ha ritenuto conveniente; pur tenendo conto dell'andamento non positivo della predetta partecipata, affidarle nuovi compiti ed attività.

6. Con riguardo a quanto richiesto con la sesta misura correttiva, ovvero il monitoraggio del rispetto delle norme che regolamentano il numero ed i compensi elargiti agli amministratori delle partecipate, non solo per i casi rilevati nella presente indagine riferiti alle partecipazioni societarie, ma anche con riferimento ai compensi eventualmente conferiti agli amministratori di organismi non societari in difformità alle norme contenute nell'articolo 6, comma 2 della legge 122/2010 e nell'articolo 23, comma 22 della legge 214/2011, con l'eventuale adozione degli interventi necessari per garantire il recupero delle somme indebitamente erogate, l'ente si è limitato ad evidenziare la difficoltà incontrata nella acquisizione dei dati relativi agli amministratori ed ai rappresentanti dell'ente che ha reso finora impossibile l'aggregazione e la raccolta dei dati.

7. In ordine infine all'ultima misura richiesta, ovvero la programmazione degli interventi necessari per garantire il rispetto di tutte le norme predisposte dal legislatore al fine di assicurare la trasparenza relativamente alle partecipazioni degli enti ed ai compensi elargiti agli amministratori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi 587 e 735 della legge 296/2006 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 33/2013, l'ente ha indicato il rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 1, comma 587 della legge n. 296 del 2006 così come il rispetto delle prescrizioni dettate dal comma 735 e dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013, nei limiti della disponibilità dei dati comunicati così che la mancata ottemperanza agli

obblighi di trasparenza ha determinato l'ente a sospendere i trasferimenti e a programmare la disciplina del sistema sanzionatorio conformemente a quanto previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI MESSINA (L.R. 8/2014)

Il libero consorzio comunale di Messina ha trasmesso le proprie deduzioni con nota n. 570/D1 del 13 ottobre 2014, a firma del dirigente dell'ufficio speciale dismissione partecipate.

1. Si rileva innanzitutto, con riferimento alla prima misura correttiva richiesta, ovvero una nuova ricognizione dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni detenute, alla luce dell'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 e del successivo articolo 4, comma 1 della legge regionale 7/2011, che l'ente, con la documentazione trasmessa, ha attestato la presenza di 46 partecipazioni, societarie e non, e l'approvazione, a partire dal 2011, della dismissione delle relative partecipazioni in 43 organismi attraverso apposite delibere consiliari o commissariali.

2. Con riferimento alla seconda misura correttiva richiesta, ovvero la predisposizione di un sistema di *governance* che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 147 quater del TUEL, permetta un reale ed effettivo controllo delle partecipazioni detenute, con una verifica continua dei risultati contabili conseguiti e degli standard qualitativi dei servizi prestati e con la successiva elaborazione di un bilancio consolidato, l'ente ha riferito, a tal riguardo, di avere avviato un monitoraggio con la trasmissione di una scheda informativa.

Nell'anno 2013 tale monitoraggio rivolto ai 46 organismi partecipati ha prodotto l'invio di sole 8 schede in assenza di ulteriori dati delle restanti partecipate.

L'ente non ha fornito alcuna informazione utile sulla realizzazione di un sistema di controllo rispondente al modello configurato dall'articolo 147 quater così non adeguando il proprio ordinamento a quanto previsto obbligatoriamente dal legislatore.

3. Per quel che attiene alla terza misura correttiva richiesta, ovvero la realizzazione obbligatoria di una regolamentazione dei rapporti con le partecipate attraverso strumenti convenzionali (contratti di servizio) e comunque attraverso appositi atti di indirizzo rivolti ai rappresentanti degli enti in seno agli organismi gestionali esterni, l'ente, con le deduzioni trasmesse, ha attestato l'assenza di contratti di servizio o di strumenti convenzionali volti a regolamentare le prestazioni rese dalle partecipate così come non sono state fornite informazioni sull'eventuale sussistenza di direttive o di atti di indirizzo rivolti ai rappresentanti dell'ente in seno ai predetti organismi partecipati.

4. In ordine alla quarta misura correttiva richiesta, ovvero la redazione della relazione prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 135/2012, nel rispetto di quanto disposto dalla norma, con l'elencazione dei rapporti di debito credito dell'ente verso le società partecipate e la

asseverazione da parte degli organismi di revisione la memoria trasmessa, sulla base di quanto attestato, fa emergere l'esistenza di diversi rapporti debito-credito con i numerosi organismi partecipati ma non viene attestata la sussistenza della nota informativa prescritta dall'articolo 6, comma 4 corredata dall'asseverazione svolta dagli organi di revisione dell'amministrazione pubblica e delle singole partecipate.

5. Con riferimento alla quinta misura correttiva richiesta, ovvero l'adozione dei necessari interventi, rispetto a partecipazioni societarie caratterizzate da ripetuti disavanzi, al fine di evitare il protrarsi dei pregiudizi a carico dell'ente, specie in caso di partecipazione totalitaria o di controllo, e, di contro, con riferimento alle partecipazioni non societarie, dismissione delle partecipazioni non necessarie l'ente ha evidenziato la mancanza dei dati contabili riferiti a numerose partecipate e, in alcuni casi, l'esistenza di contenziosi al fine di una definizione dei rapporti patrimoniali sussistenti tra l'amministrazione e le singole partecipate.

6. Con riguardo a quanto richiesto con la sesta misura correttiva, ovvero il monitoraggio del rispetto delle norme che regolamentano il numero ed i compensi elargiti agli amministratori delle partecipate, non solo per i casi rilevati nella presente indagine riferiti alle partecipazioni societarie, ma anche con riferimento ai compensi eventualmente conferiti agli amministratori di organismi non societari in difformità alle norme contenute nell'articolo 6, comma 2 della legge 122/2010 e nell'articolo 23, comma 22 della legge 214/2011, con l'eventuale adozione degli interventi necessari per garantire il recupero delle somme indebitamente erogate, l'ente si è limitato ad evidenziare la difficoltà incontrata nella acquisizione dei dati relativi agli amministratori ed ai rappresentanti dell'ente e a dichiarare la trasmissione dei dati in possesso sulla base delle diverse banche dati esistenti.

7. In ordine infine all'ultima misura richiesta, ovvero la programmazione degli interventi necessari per garantire il rispetto di tutte le norme predisposte dal legislatore al fine di assicurare la trasparenza relativamente alle partecipazioni degli enti ed ai compensi elargiti agli amministratori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi 587 e 735 della legge 296/2006 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 33/2013, l'ente si è richiamato genericamente a quanto dedotto in riferimento al punto precedente senza fornire alcun elemento utile sul rispetto delle norme richiamate.

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA (L.R. 8/2014)

Il libero consorzio comunale di Ragusa ha trasmesso le proprie deduzioni con nota n. 34191 del 13 ottobre 2014.


1. Si rileva innanzitutto, con riferimento alla prima misura correttiva richiesta, ovvero una nuova ricognizione dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni detenute, alla luce dell'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 e del successivo articolo 4, comma 1 della legge regionale 7/2011, che l'ente, con la documentazione trasmessa, ha attestato lo svolgimento dell'attività di ricognizione propedeutica alla dismissione di alcune delle partecipazioni detenute così che si ritiene che la valutazione già compiuta con la deliberazione commissariale n. 32 del 27 dicembre 2013 debba ritenersi sostanzialmente confermata senza la necessità di procedere ad ulteriori dismissioni.

2. Con riferimento alla seconda misura correttiva richiesta, ovvero la predisposizione di un sistema di *governance* che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 147 quater del TUEL, permetta un reale ed effettivo controllo delle partecipazioni detenute, con una verifica continua dei risultati contabili conseguiti e degli standard qualitativi dei servizi prestati e con la successiva elaborazione di un bilancio consolidato, l'ente ha riferito, a tal riguardo, di avere dato attuazione a quanto previsto dagli articoli 147 e 147 quater con la deliberazione n. 6 del 4 marzo 2013 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del controllo sulle partecipazioni detenute.

3. Per quel che attiene alla terza misura correttiva richiesta, ovvero la realizzazione obbligatoria di una regolamentazione dei rapporti con le partecipate attraverso strumenti convenzionali (contratti di servizio) e comunque attraverso appositi atti di indirizzo rivolti ai rappresentanti degli enti in seno agli organismi gestionali esterni, l'ente, con le deduzioni trasmesse, non ha attestato la sussistenza di contratti di servizio o di strumenti convenzionali volti a regolamentare le prestazioni rese dalle partecipate mentre si è espressamente attestata la regolamentazione della partecipazione in organismi non societari attraverso appositi atti di indirizzo rivolti ai rappresentanti dell'ente in seno ai predetti organismi partecipati.

4. In ordine alla quarta misura correttiva richiesta, ovvero la redazione della relazione prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 135/2012, nel rispetto di quanto disposto dalla norma, con l'elencazione dei rapporti di debito credito dell'ente verso le società partecipate e la asseverazione da parte degli organismi di revisione la memoria trasmessa, sulla base di quanto attestato, fa emergere l'esistenza di diversi rapporti debito-credito con i numerosi organismi partecipati ma non viene attestata la sussistenza dell'asseverazione da parte degli organi di revisione delle singole partecipate né degli ulteriori adempimenti prescritti dall'articolo 6 per pervenire alla conciliazione dei disallineamenti riscontrati.


5. Con riferimento alla quinta misura correttiva richiesta, ovvero l'adozione dei necessari interventi, rispetto a partecipazioni societarie caratterizzate da ripetuti disavanzi, al fine di evitare il protrarsi dei pregiudizi a carico dell'ente, specie in caso di partecipazione totalitaria o di controllo, e, di contro, con riferimento alle partecipazioni non societarie, dismissione delle partecipazioni non necessarie l'ente ha evidenziato di avere già proceduto alla ricognizione e



alla successiva dismissione delle partecipazioni non ritenute essenziali o comunque non convenienti.

6. Con riguardo a quanto richiesto con la sesta misura correttiva, ovvero il monitoraggio del rispetto delle norme che regolamentano il numero ed i compensi elargiti agli amministratori delle partecipate, non solo per i casi rilevati nella presente indagine riferiti alle partecipazioni societarie, ma anche con riferimento ai compensi eventualmente conferiti agli amministratori di organismi non societari in difformità alle norme contenute nell' articolo 6, comma 2 della legge 122/2010 e nell'articolo 23, comma 22 della legge 214/2011, con l'eventuale adozione degli interventi necessari per garantire il recupero delle somme indebitamente erogate, l'ente ha assicurato che il predetto monitoraggio viene svolto nell'ambito dell'attività di controllo predisposta con il regolamento deliberato dal commissario straordinario già in data 4 marzo 2013.

7. In ordine infine all'ultima misura richiesta, ovvero la programmazione degli interventi necessari per garantire il rispetto di tutte le norme predisposte dal legislatore al fine di assicurare la trasparenza relativamente alle partecipazioni degli enti ed ai compensi elargiti agli amministratori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi 587 e 735 della legge 296/2006 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 33/2013, l'ente ha attestato espressamente di adempiere a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 587 della legge n. 296 del 2006 e dal decreto legislativo n. 33 del 2013.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA (L.R. 8/2014)

Il libero consorzio comunale di Ragusa ha trasmesso le proprie deduzioni con nota n.2454 del 9 ottobre 2014.

1. Si rileva innanzitutto, con riferimento alla prima misura correttiva richiesta, ovvero una nuova ricognizione dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni detenute, alla luce dell'articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 e del successivo articolo 4, comma 1 della legge regionale 7/2011, che l'ente, con la documentazione trasmessa, ha attestato, in modo del tutto generico, il mantenimento del numero di partecipazioni detenute dall'ente, come già previsto con la delibera del consiglio provinciale n. 90 del 28 dicembre 2010, in assenza pertanto di una nuova ricognizione formalizzata attraverso una successiva deliberazione assunta anche alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

2. Con riferimento alla seconda misura correttiva richiesta, ovvero la predisposizione di un sistema di *governance* che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 147 quater del TUEL, permetta un reale ed effettivo controllo delle partecipazioni detenute, con una verifica continua dei risultati contabili conseguiti e degli standard qualitativi dei servizi prestati e con la successiva elaborazione di un bilancio consolidato, l'ente ha riferito, a tal riguardo, di avere

istituito, già con la deliberazione n. 41 del 29 marzo 2010, l'ufficio partecipate che raccoglie i dati forniti dai singoli organismi.

Tale forma di controllo non appare tuttavia rispondere ai requisiti richiesti dall'articolo 147 quater che prevede, per le partecipate, un sistema di controllo ben strutturato al fine di consentire un'effettiva e sostanziale governance delle partecipazioni detenute.

3. Per quel che attiene alla terza misura correttiva richiesta, ovvero la realizzazione obbligatoria di una regolamentazione dei rapporti con le partecipate attraverso strumenti convenzionali (contratti di servizio) e comunque attraverso appositi atti di indirizzo rivolti ai rappresentanti degli enti in seno agli organismi gestionali esterni, l'ente, con le deduzioni trasmesse, ha attestato la sussistenza di un contratto di servizio con la società Siracusa Risorse mentre, per le altre partecipate, si è prevista la regolamentazione dei rapporti attraverso i singoli statuti. La memoria trasmessa non ha evidenziato l'esistenza di direttive o atti di indirizzo rivolti ai rappresentanti dell'ente in seno agli organismi partecipati.

4. In ordine alla quarta misura correttiva richiesta, ovvero la redazione della relazione prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 135/2012, nel rispetto di quanto disposto dalla norma, con l'elencazione dei rapporti di debito credito dell'ente verso le società partecipate e la asseverazione da parte degli organismi di revisione la memoria trasmessa, sulla base di quanto attestato, evidenzia il rispetto delle prescrizioni imposte dalla norma anche se non si è in grado, in assenza della trasmissione della relativa nota informativa, di valutare la corrispondenza della documentazione redatta a quanto previsto in modo specifico dal legislatore.

5. Con riferimento alla quinta misura correttiva richiesta, ovvero l'adozione dei necessari interventi, rispetto a partecipazioni societarie caratterizzate da ripetuti disavanzi, al fine di evitare il protrarsi dei pregiudizi a carico dell'ente, specie in caso di partecipazione totalitaria o di controllo, e, di contro, con riferimento alle partecipazioni non societarie, dismissione delle partecipazioni non necessarie l'ente ha evidenziato di avere già avviato e completato le procedure di dismissione della società COSVIS.

6. Con riguardo a quanto richiesto con la sesta misura correttiva, ovvero il monitoraggio del rispetto delle norme che regolamentano il numero ed i compensi elargiti agli amministratori delle partecipate, non solo per i casi rilevati nella presente indagine riferiti alle partecipazioni societarie, ma anche con riferimento ai compensi eventualmente conferiti agli amministratori di organismi non societari in difformità alle norme contenute nell'articolo 6, comma 2 della legge 122/2010 e nell'articolo 23, comma 22 della legge 214/2011, con l'eventuale adozione degli interventi necessari per garantire il recupero delle somme indebitamente erogate, l'ente ha assicurato in modo del tutto generico di avere rispettato le norme vigenti in materia.

7. In ordine infine all'ultima misura richiesta, ovvero la programmazione degli interventi necessari per garantire il rispetto di tutte le norme predisposte dal legislatore al fine di

assicurare la trasparenza relativamente alle partecipazioni degli enti ed ai compensi elargiti agli amministratori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, commi 587 e 735 della legge 296/2006 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 33/2013, l'ente ha solamente attestato di avere adempiuto agli oneri di trasmissione dei dati relativi alle partecipate al Ministero del Tesoro ma non ha confermato il puntuale adempimento delle prescrizioni imposte dall'articolo 1, commi 587 e 735 della legge n. 296 del 2006 così come di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La verifica delle misure correttive, come riassunta attraverso la sintesi delle principali deduzioni trasmesse dagli enti nel corso dell'adunanza del 14 ottobre, consente di formulare, in conclusione, alcune osservazioni di carattere generale in relazione a quanto emerso all'esito della complessiva attività svolta dalla Sezione in riferimento alle partecipazioni detenute dai comuni capoluoghi e dalle province regionali, ora definite ai sensi della legge regionale n. 8 del 2014 quali liberi consorzi comunali.

1. In primo luogo può evidenziarsi che la ricognizione prevista dall'articolo 3, comma 27 della legge n. 244 del 2007, come integrato dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 7 del 2011, presupponeva, per gli enti interessati, l'adozione di una delibera corredata da idonea motivazione con la quale doveva espressamente essere attestata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni.

L'indagine ha permesso di accertare, oltre i casi di alcuni enti che non risultano ancora avere adempiuto all'obbligo imposto dalle norme, l'adozione, in diversi casi, di delibere non sempre provviste di idonea motivazione in grado di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni detenute.

Inoltre diversi enti non hanno adottato, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale che ha esteso l'ambito applicativo dell'articolo 3, una nuova deliberazione avente come riferimento tutte le forme di partecipazione disciplinate anche dalla legge n. 7 del 2011 né in ogni caso si è proceduto a compiere, anche nei confronti delle società per le quali era già stato deliberato il mantenimento, una nuova e aggiornata valutazione in grado di considerare eventuali sopravvenienze suscettibili di determinare, soprattutto sul piano economico-finanziario, una riconsiderazione del giudizio già espresso con la precedente deliberazione.

2. Relativamente alla seconda misura correttiva richiesta, ovvero la predisposizione di un effettivo sistema di governance in grado di permettere un controllo sulle partecipazioni detenute, deve evidenziarsi come, in sede di valutazione complessiva, emerge un'applicazione non puntuale delle previsioni contenute nell'articolo 147 quater del Tuel che, dall'anno 2014, impone a tutti gli enti con popolazione superiore ai 50.000 abitanti la predisposizione di un

sistema di controllo volto a consentire un continuo e costante monitoraggio dell'andamento delle società partecipate.

I riscontri effettuati fanno emergere una non sufficiente determinazione di strumenti e modalità organizzative specificamente contraddistinti dalla finalità di rendere possibile un controllo sostanziale sulle partecipazioni societarie detenute con le inevitabili ripercussioni di carattere negativo per i bilanci dei singoli enti.

3. La terza misura, strettamente collegata a quella appena esaminata, ha evidenziato i limiti di una carente regolamentazione dei rapporti convenzionali intercorrenti tra gli enti locali e i singoli organismi partecipati per effetto della quale non sempre risultano ben definiti gli obblighi assunti da ciascuna partecipata.

Si deve anche sottolineare l'insufficiente azione di indirizzo nei confronti dei soggetti che si trovano a fare parte dei consigli di amministrazione delle partecipate in rappresentanza delle diverse amministrazioni pubbliche e che, in virtù di tale ruolo, sono tenuti a favorire il rispetto di tutte le norme di legge.

4. La quarta misura correttiva richiedeva agli enti la definizione dei rapporti credito-debito con le società partecipate nel rispetto delle previsioni dettate dall'articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95 del 2012.


I dati raccolti testimoniano una parziale conformazione agli adempimenti imposti dalla norma, dal momento che quasi tutti gli enti si limitano a produrre una nota informativa che presenta i rapporti debito-credito risultanti solo dall'attestazione dell'ente e dall'asseverazione dell'organo di revisione, senza il necessario riscontro con i dati delle singole società partecipate e dei rispettivi organi di revisione.

5. La quinta misura richiedeva, agli enti locali detentori di partecipazioni contraddistinte da ripetuti disavanzi, l'adozione di idonee misure volte alla salvaguardia della situazione economico-finanziaria delle amministrazioni interessate anche al fine di evitare il protrarsi di gravi pregiudizi.

In riferimento alle partecipazioni dei comuni di maggiore dimensione deve registrarsi, con riguardo ai dati dell'ultimo esercizio finanziario disponibile (anno 2012), un miglioramento sostanziale dei dati economico-finanziari anche se permangono situazioni caratterizzate da un considerevole disavanzo.

Gli interventi di dismissione adottati risultano poco significativi e permangono un elevato numero di partecipazioni, anche minoritarie, che non appaiono rispettare i vincoli posti dal legislatore.

6. La sesta misura correttiva ha posto in evidenza la necessità per gli enti locali di un attento esame della normativa, statale e regionale, che con un'articolata serie di disposizioni stabilisce principi e regole che riguardano in modo specifico il regime giuridico, il numero ed il



trattamento economico dei rappresentanti degli enti e dei consiglieri di amministrazione delle società e degli organismi partecipati.

Gli enti oggetto di indagine hanno testimoniato, anche all'esito della verifica delle misure correttive, di avere controllato solo in modo generico il rispetto delle predette disposizioni rispetto alle quali, in diversi casi, si è ritenuto sufficiente un mero richiamo al rispetto della legge rivolto alle singole partecipate.

7. L'ultima misura correttiva richiedeva agli enti la necessità di conformarsi ai diversi obblighi sanciti dalle norme in materia di pubblicità e trasparenza delle partecipazioni detenute.

Il riscontro emerso all'esito dell'indagine e della successiva verifica permette di evidenziare una parziale attuazione di tutti gli adempimenti prescritti dal legislatore.

Le previsioni imposte già con l'articolo 1, commi 587 e 735 della legge n. 296 del 2006 non risultano sempre rispettate così come le nuove disposizioni imposte dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana

DELIBERA

di approvare la relazione sulla verifica delle misure correttive adottate dagli enti a seguito della trasmissione della deliberazione n. 402/2013/GEST.

ORDINA

che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata, contestualmente al deposito, ai Sindaci ed ai Consigli comunali, per il tramite dei Presidenti, di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa ed ai Commissari dei Liberi Consorzi Comunali di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa oltre che all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Così deliberato in Palermo nella camera di consiglio del 14 ottobre 2014.

Il Relatore
Giovanni Di Pietro



Il Presidente
Matrizio Graffeo

Depositato in Segreteria il

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

()

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA

Boris Rasura